SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 3 giugno 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 13

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1998.

Comunicazione degli elenchi dei percipienti compensi e/o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti negli anni 1992, 1993 e 1994 dalla Amministrazione della Presidenza della Repubblica.

98A4541

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1998.

Comunicazione degli elenchi dei percipienti compensi e/o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti nell'anno 1994 dalla Amministrazione del Senato della Repubblica.

98A4542

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1998.

Comunicazione degli elenchi dei percipienti compensi e/o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti nell'anno 1994 dalla Amministrazione della Corte costituzionale.

98A4543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 maggio 1998.

Validità della clausola di retroattività del decreto ministeriale 16 maggio 1997 recante rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente: «Determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n 390 convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 riguardante il riordino dell'ISPESL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 riguardante il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività dell'ISPESL;

Visto l'art. 5, comma 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità la determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1991 «Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati»;

Visto in particolare l'art. 19 «Servizi a pagamento» del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 441 «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative a compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268», che prevede l'aggiornamento delle tariffe almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente;

Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 27 marzo 1996;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1996 «Determinazioni delle tariffe e dei diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» (pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 30 maggio 1996);

Visto il provvedimento del Comitato tecnico scientifico adottato in data 13 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1997 «Rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997);

Ritenuto che con il suddetto decreto 16 maggio 1997 sono state apportate, come esplicitato nel preambolo, alcune rettifiche formali dovute ad errori materiali di trascrizione ed incompletezza del testo;

Ritenuto che la rettifica apportata alla tariffa quinta - voce 5.4 pagina 11 si configura quale modifica di carattere sostanziale e non già di carattere formale del decreto 8 maggio 1996;

Considerato che con il decreto di rettifica sono state apportate le necessarie ed opportune correzioni per l'eliminazione di errori meramente materiali del precedente decreto 8 maggio 1996;

Considerato che la clausola di retroattività è da ritenersi valida solo per le rettifiche di carattere formale contenute nello stesso decreto;

Ravvisata la necessità, anche ai fini di autotutela, di provvedere all'annullamento della retroattività della rettifica della tariffa quinta, voce 5.4, pagina 11, per insussistenza dei requisiti richiamati nel preambolo del decreto 16 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 16 maggio 1997 - Rettifica al decreto ministeriale 8 maggio 1996 concernente «Determinazioni delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati» non ha effetto retroattivo nella parte recante la rettifica di cui a pag. 11 - Tariffa quinta, voce 5.4.

Tale rettifica opera, pertanto, dal 28 maggio 1997, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 16 maggio 1997.

Roma, 19 maggio 1998

Il Ministro: BINDI

98A4661

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1998.

Non applicabilità della norma EN 692, approvata dal Comitato europeo di normalizzazione, alle presse ad innesto rigido.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Viste le direttive del Consiglio 89/392/CEE del 14 luglio 1989, 91/368/CEE del 20 giugno 1991, 94/44/CEE del 14 giugno 1993 e 93/68/CEE del 22 luglio 1993 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione delle direttive di cui sopra;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee;

Visto il decreto 30 maggio 1997, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pubblicazione di un elenco di norme armonizzate;

Visto il decreto 12 marzo 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che pubblica un elenco di norme armonizzate e tra le altre in particolare la norma EN 692 sulle presse meccaniche;

Vista la decisione della Commissione UE del 22 gennaio 1998 n. 98/100, con la quale veniva evidenziato che la norma EN 692 «Presse meccaniche - sicurezza» approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in data 16 marzo 1996, non riguarda le presse a innesto rigido cui si fa riferimento ai punti 5.2.3, 5.3.2, 5.4.5 e 5.5.2 tabelle 2, 3, 4 e 5 e negli allegati A e B1;

Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione della decisione sopraindicata della Commissione UE;

Decreta:

Art. 1.

La norma EN 692 approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in data 16 marzo 1996, di cui in premessa, non si applica alle presse ad innesto rigido per le quali la sua utilizzazione non conferisce presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/392/CEE.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A4658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa trasportatori Torres» a r.l., in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1987, con il quale la società cooperativa «Cooperativa trasportatori Torres» a r.l., con sede in Sassari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Antonio Pulina ne è stato nominato commissario liquidatore.

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1988 con il quale veniva nominato il dott. Vincenzo Monaco in sostituzione del dott. Giovanni Antonio Pulina, dimissionario;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giovanni Sanna, nato a Genova il 16 dicembre 1960 e residente a Sassari in via Marras n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa trasportatori Torres» a r.l., con sede in Sassari, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 17 luglio 1987, in sostituzione del dott. Vincenzo Monaco inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4659

DECRETO 23 aprile 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Salvina» - Soc. coop. edilizia a r.l., in Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1988, con il quale la società cooperativa «Salvina» - Soc. coop. edilizia a r.l., con sede in Sassari, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Monaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerata la nota ministeriale rispettivamente datata 11 marzo 1997 trasmessa al predetto commissario liquidatore sollecitandogli le relazioni semestrali indicanti lo stato della liquidazione della società cooperativa;

Preso atto del tempo trascorso senza peraltro che detto commissario liquidatore abbia relazionato in merito;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Sotgiu, nato ad Arzachena (Sassari) il 18 novembre 1959 e residente a Sassari in via Oriani n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Salvina» - Soc. coop. edilizia a r.l., con sede in Sassari, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 22 marzo 1988, in sostituzione del dott. Vincenzo Monaco inadempiente.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4660

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Medio e basso bacino del Tagliamento - Adozione misure di salvaguardia. (Delibera n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 1/1998, il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

tale piano stralcio ha individuato nella costruzione di un sistema di casse d'espansione a valle della stretta di Pinzano e nel completamento della ricalibratura del Tagliamento e del canale Cavrato le opere necessarie alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino;

tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree di pertinenza fluviale sulle quali ai sensi dell'art. 3 delle norme di attuazione sono previsti vincoli e prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;

Considerato che:

le previste casse di espansione, atte a laminare le piene del Tagliamento, interessano una vasta area dell'alveo del Tagliamento stesso, in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà demaniale;

solo sulla base di un progetto esecutivo sarà possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti;

risulta necessario preservare per gli scopi sopra richiamati non solo l'area situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia varice del Tagliamento a monte della stretta stessa in quanto potrebbe essere comunque interessata dalla esecuzione delle opere;

la sezione di deflusso del canale scolmatore Cavrato va tenuta interamente sgombra da ostacoli al fine di prevenire il corretto funzionamento del canale stesso;

l'intero corso del Tagliamento comprese le aree golenali va comunque salvaguardato da qualsiasi edificazione o diverso utilizzo rispetto all'uso idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate le previsioni di piano;

onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano essere diversamente utilizzate dai privati o dagli enti che hanno competenza, è necessario ed opportuno che dette aree siano sottoposte a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità, tramite il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia», che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

Vista la deliberazione n. 25/CR del 10 marzo 1998 della giunta regionale del Veneto nella quale, tra l'altro, si ritiene che in sede di definitiva approvazione del piano le norme di salvaguardia debbano necessariamente costituire parte integrante del medesimo piano;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni, rep. atti n. 416 del 19 marzo 1998, con il quale il progetto di piano stralcio per la sicurezza del medio e basso corso del fiume Tagliamento approvato con le seguenti osservazioni:

le misure di salvaguardia, previste dall'art. 17, comma 6-*bis* della legge, indicate dal comitato tecnico dell'Autorità di bacino in sede di redazione del progetto di piano e stralciate al momento dell'adozione dal

comitato istituzionale devono essere recepite nel progetto di piano stralcio e costituire parte integrante del medesimo;

Considerato del tutto condivisibile quanto espresso in merito alle misure di salvaguardia dalla regione del Veneto e dalla Conferenza Stato-regioni;

Considerata l'opportunità di uniformare la normativa di salvaguardia sia nella fase transitoria, fra adozione e approvazione, che nella fase a regime;

Delibera:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, fino alla data di approvazione dello stralcio del piano di bacino del Tagliamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all'interno dell'area di salvaguardia, così come individuata nelle tavole numeri 4, 5, 6, 7, (allegato 2) che fanno parte integrante del presente provvedimento, è fatto assoluto divieto di edificazione o di interventi antropici atti a modificare l'uso del territorio.

Sono vietati inoltre la costruzione di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture e comunque gli interventi che possano essere d'impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione.

Sono altresì vietati l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla segreteria tecnica dell'autorità di bacino secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994.

Nelle aree adibite ad attività agricole sono consentite solo le colture che non ostacolino il deflusso delle acque, con divieto di colture arboree.

Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture anche a carattere provvisorio o precario.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste dall'art. 1, contenute nelle leggi dello Stato e delle regioni negli strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani di tutela del territorio, ivi compresi i piani paesistici.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela paesistica vigenti:

1) gli interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde atti a ridurre il rischio idraulico;

2) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (esclusa la demolizione costruzione) senza aumento di superficie coperta e di volume, di edifici e di infrastrutture che allo stato attuale risultino dotate del certificato di abitabilità o agibilità;

3) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino l'invaso. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'autorità idraulica competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera integrano e sostituiscono anche a regime i contenuti degli articoli 3 e 6 delle norme di attuazione del piano, approvato con delibera n. 1/1998.

Art. 4.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Art. 5.

Copia della presente deliberazione con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia (allegato 1), che fa parte integrante del presente provvedimento sarà pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nei bollettini ufficiali delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1) e 2), è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per le acque di Venezia), Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, regione Veneto, regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Roma, 15 aprile 1998

Il Presidente
COSTA

Il segretario generale
GOVI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI
ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

Provincia di Udine:

1) Camino al Tagliamento;

2) Codroipo;

3) Dignano;

4) Flaibano;

5) Forgaria del Friuli;

6) Latisana;

7) Lignano Sabbiadoro;

8) Ragogna;

9) Ronchis;

10) San Daniele del Friuli;

11) Sedegliano;

12) Varmo.

Provincia di Pordenone:

1) Morsano al Tagliamento;

2) Pinzano al Tagliamento;

3) San Giorgio Richinvelda;

4) San Martino al Tagliamento;

5) San Vito al Tagliamento;

6) Spilimbergo.

Provincia di Venezia:

1) S. Michele al Tagliamento.

98A4662

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Alla Direzione generale dell'Anas

Alle società concessionarie di autostrade e trafori

All'Aiscat

DIRETTIVA 14 maggio 1998.

Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati. (Direttiva n. 4956/26/gab.).

Si emanano le presenti direttive agli Enti proprietari e concessionari di autostrade (di seguito denominati Enti) per l'attività di soccorso stradale sulla rete di propria competenza al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di uniformare, attraverso criteri e standard di riferimento, il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale nazionale.

Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 360/1993) che nell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, individua la presenza di «Sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato» come una delle caratteristiche fondamentali che distinguono le autostrade dalle altre strade.

Inoltre l'art. 175, comma 7, lettera *a)*, impone il divieto «sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale» di «trainare veicoli che non siano rimorchi». Al riguardo l'art. 374 del regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996) precisa che l'attività di soccorso stradale e di rimozione sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'Ente proprietario della strada a soggetti autorizzati.

La normativa si riferisce esclusivamente all'attività di soccorso stradale sulle autostrade e sulle loro pertinenze (aree di servizio, rampe, svincoli, ecc.) e non sulla viabilità ordinaria, in quanto sulle autostrade le velocità consentite sono superiori a quelle previste per la viabilità ordinaria. Sia lo stazionamento sulla carreggiata di un veicolo fermo (per avaria o per incidenti) che la rimozione del veicolo stesso sono estremamente pericolosi anche perché sulle autostrade gli accessi di ingresso e di uscita dal tracciato sono molto meno frequenti che non sulla viabilità ordinaria. Inoltre, sulle autostrade è necessario rimuovere «nel più breve tempo possibile» il veicolo fermo (per qualsiasi motivo) in quanto causa di estremo pericolo per la circolazione degli altri veicoli oltre ché degli occupanti il veicolo in avaria. Sulle autostrade è inoltre vietata la circolazione dei pedoni (v. art. 175, comma 6).

1. Rientra nei compiti degli Enti garantire su tutto il tracciato autostradale di competenza l'organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza.

Dalle valutazioni che scaturiscono dall'esame dei dati concernenti gli interventi effettuati nel corso del 1997, i cui risultati sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate, si evince che tale sistema di assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di soccorso (c.d. colonnine SOS), opportunamente collegati ad una centrale operativa dell'Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso svolto sia attraverso la presenza di strutture e mezzi permanentemente ed esclusivamente dedicati che di soggetti particolarmente qualificati, con idonea organizzazione di uomini professionalmente preparati e mezzi conformi alla normativa vigente, i quali effettuino l'intervento in condizioni di sicurezza e la successiva rimozione. Il servizio ovviamente va garantito 24 ore su 24 e per tutte le giornate dell'anno.

La mancanza di un «sistema di assistenza», come opra descritto, facendo venir meno un requisito esenziale previsto nella «definizione» di autostrada v. art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica ı. 495/1992) può costituire causa di «declassamento» lell'autostrada in «strada extraurbana principale», con utte le conseguenze di ordine giuridico-economico che ıe derivano.

Anche la delibera dell'Autorità garante della concorenza e del mercato n. 4045 in data 4 luglio 1996, in nateria di soccorso stradale riconosce che rimane in apo alle società autostradali «il compito di assicurare l servizio di soccorso sull'intera rete autostradale (di ompetenza) e con caratteristiche di continuità» (1).

Tale compito spetta all'Anas per le autostrade gestite lirettamente.

Il regolamento (v. art. 374 del decreto del Presidente lella Repubblica n. 495/1992) dà facoltà agli Enti prorietari o concessionari di autostrade, nel caso che non sercitino direttamente (in tutto o in parte) tale attività li affidarla in concessione a soggetti autorizzati.

2. Sull'intera rete devono essere installate e tenute in erfetta efficienza colonnine SOS di tipo fonico bicaıale ad intervalli regolari e a distanza di circa 2 km colegate 24 ore su 24 ad una centrale operativa dell'Ente.

Tali colonnine dovranno essere appositamente contraddistinte con i segnali di cui all'art. 135 del lecreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 fig. II 305).

Si ritiene particolarmente importante il requisito lella «fonia» delle colonnine in quanto ciò consente ıon solo agli utenti di scegliere, tra i soggetti autorizati all'effettuazione del soccorso, quelli di propria fiduia, ma anche e soprattutto di descrivere le cause della ichiesta di intervento ed il tipo di veicolo da soccorere. Ciò è essenziale per l'individuazione da parte della entrale operativa dell'Ente dell'intervento più efficace d idoneo.

La centrale operativa dell'Ente, valutando prioritaiamente gli aspetti della sicurezza, deve indirizzare la hiamata nei confronti del soggetto autorizzato che ıella particolare situazione sia in grado di intervenire più rapidamente e con attrezzature maggiormente adeguate.

Nel caso di più centri autorizzati per l'intervento che si trovino in analoghe condizioni e l'utente non abbia espresso preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra di loro in modo perequativo.

(1) (cfr. n. 44 e n. 48 della delibera).

3. Per soccorso stradale in autostrada, ai fini della presente direttiva si intende l'intervento di assistenza in condizioni di sicurezza ed il successivo recupero e trasporto del veicolo incidentato o in avaria fino alla più vicina depositeria o sito, ove sia possibile custodire il veicolo o intervenire per le eventuali riparazioni.

Il soccorso si può articolare nelle seguenti attività:

a) rimozione e successivo trasporto o traino fino ad un'area di servizio o ad un'officina esterna, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti;

b) trasporto o traino fino alla prima officina di area di servizio o fino ad un'officina esterna, dell'organizzazione del soggetto autorizzato o ad altra officina di fiducia dell'utente, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli impossibilitati a proseguire che necessitano di riparazioni non eseguibili su strada;

c) rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze.

4. Ogni qual volta gli interventi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* riguardino un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m, ricorre l'ipotesi di servizio pubblico essenziale come definito dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

In tali casi occorre non solo garantire il servizio, per tutto l'anno e per le 24 ore anche nelle giornate o negli orari di sciopero, ma anche, per ovvie ragioni di sicurezza della circolazione, provvedere alla rimozione del veicolo in tempi estremamente ridotti e con modalità di intervento che tutelino la sicurezza sia degli utenti da soccorrere che degli altri utenti dell'autostrada, nonché degli stessi operatori.

Sarà cura della centrale operativa dell'Ente, nei casi sopra definiti e qualificabili come servizio pubblico essenziale, disporre immediatamente l'intervento, prescindendo dalla facoltà di scelta dell'utente, avendo unicamente riguardo all'entità ed all'ubicazione sia delle strutture interne che di quelle di supporto esterne autorizzate in modo da garantire, in condizioni di sicurezza, l'effettuazione dell'intervento stesso con la massima tempestività e, comunque, entro un tempo tra la richiesta da parte degli utenti o degli organi di polizia e l'arrivo sul luogo dove deve essere rimosso il veicolo non superiore a 20'.

Nel caso che i veicoli da soccorrere abbiano massa superiore a 3,5 t tale tempo può essere fissato in 30'.

Le ubicazioni e le dotazioni di personale e di mezzi delle strutture autorizzate dovranno tener conto delle esigenze di tempestivo intervento sul luogo ove è localizzato il veicolo da soccorrere, ed al tempo stesso dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi e delle condizioni atmosferiche tipiche della zona, delle statistiche degli interventi e degli incidenti verificatesi negli anni precedenti o di altre peculiari situazioni.

5. Ogni Ente dovrà individuare ed indicare negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi i tempi massimi nei quali di norma, tenuto conto delle diverse tipologie di veicoli da assistere, dovrà essere effettuato l'intervento di soccorso. Detti tempi dovranno tener conto che, per gli interventi di emergenza, non si devono superare le misure indicate al n. 4.

In ogni caso la distanza tra due strutture permanenti di soccorso stradale contigue dovrà essere adeguata al rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, avvalendosi anche degli insediamenti all'interno della rete autostradale di competenza, mediante strutture rese disponibili dall'Ente.

Considerato che le tabelle allegate evidenziano come nel 1997 il maggior numero di interventi di soccorso stradale è avvenuto avvalendosi dei centri interni alla rete autostradale e che non si deve ridurre l'attuale livello del servizio di soccorso offerto, le strutture interne esistenti alla data della presente, esclusivamente e permanentemente dedicate all'attività di soccorso stradale e destinate principalmente al servizio di emergenza, non potranno essere dismesse; il loro numero non potrà essere ridotto, salvo la possibilità di ricollocazione mirando ad una distribuzione territoriale che tendenzialmente preveda la presenza di un intervallo, tra due strutture interne in attività contigue, compreso tra 60 e 80 km, tenendo conto dell'intensità del traffico nelle singole tratte, anche in funzione di particolari periodi, orari e giornalieri.

Dette strutture sono affidate in gestione, salvo che l'Ente gestisca direttamente il servizio di rimozione e soccorso, ai soggetti autorizzati all'attività di soccorso.

6. Gli Enti al fine di garantire l'uniformità del servizio, nell'ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l'esistenza dei requisiti prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone durante il periodo di validità dell'autorizzazione il loro permanere per tutte le tratte autostradali di competenza. Essi in particolare devono:

a) verificare l'idoneità della struttura organizzativa;

b) verificare la disponibilità di risorse, di personale particolarmente qualificato e di mezzi adeguati ai servizio;

c) stabilire tempi e modalità di intervento;

d) controllare il rispetto dei tempi e delle modalità di intervento;

e) accertare la qualità e l'identità degli operatori abilitati a svolgere il servizio.

Ogni Ente dovrà, inoltre, individuare ed indicare, negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati, l'organizzazione dei mezzi e del personale qualificato per il soccorso, con riguardo anche alla identificazione dei carri di soccorso tramite opportuna colorazione. Gli addetti su strada devono essere muniti di tessere di riconoscimento attestanti la loro qualità e devono indossare indumenti tali che li rendano visibili anche in condizione di scarsa visibilità e devono essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge n. 626/1994.

Sulla base delle presenti direttive, gli Enti dovranno adeguare i regolamenti e le convenzioni con i soggetti autorizzati e trasmetterle, unitamente all'ubicazione dei centri di soccorso stradale esterni ed interni alla rete, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a questo Ministero per la verifica del rispetto degli standard e delle indicazioni.

Analoga verifica sarà effettuata anche sulle autorizzazioni concesse dopo l'entrata in vigore delle presenti direttive, ed a tal fine gli Enti invieranno dette autorizzazioni entro trenta giorni dal loro rilascio.

L'adeguamento della rete di comunicazione fonica mediante colonnine SOS dovrà essere realizzato entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli Enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici un rapporto sull'attività di rimozione contenente i dati relativi non solo alle operazioni soccorso ed al rispetto dei tempi di intervento da parte dei soggetti autorizzati, ma anche ai controlli effettuati dagli stessi Enti al fine di verificare il rispetto, da parte di detti soggetti, dei criteri fissati dalla presente direttiva ed il permanere di adeguati standard di qualità e di efficienza del servizio.

L'adeguamento del servizio di soccorso stradale alle indicazioni della presente direttiva non dovrà comportare ulteriori oneri per l'utenza, dovendo restare a carico degli Enti ai quali compete assicurare l'efficienza dei sistemi di sicurezza e soccorso stradale anche a termini di convenzione relativa all'affidamento in concessione delle autostrade.

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 194

ALLEGATO 1

INTERVENTI DI SOCCORSO STRADALE NEL 1997
TABELLA N. 1

N. progr.	Società concessionaria	Centri interni	Centri esterni	Totale	Note
1	Soc. Autostrade				
	a) 1° Tronco (GE)	11.343	10.728		
	b) 2° Tronco (MI)	15.629	12.442		
	c) 3° Tronco (BO)	14.402	15.975		
	d) 4° Tronco (FI)	12.660	10.458		
	e) 5° Tronco (Roma)	16.444	5.603		
	f) 6° Tronco (Cassino)	13.179	4.940		
	g) 7° Tronco (PE)	10.633	5.489		
	h) 8° Tronco (BA)	3.992	2.803		
	i) 9° Tronco (UD)	2.179	2.370		
	Totale Parziale	**100.461**	**70.808**	**171.269**	
2	Autostrade meridionali	2.084 (1263)	336 (249)	**2420**	(1)
3	Torino-Milano	-	-	**8131**	
4	Società delle Autostrade di Venezia e Padova	-	-	**2705**	
5	Autostrada Serra Valle Milano-Ponte Chiasso S.p.A.	-	-	**13.788**	
6	Autostrada Torino-Savona S. p.a.	-	-	**2.629**	
7	Autostrada Torino-Ivrea Valle D'Aosta S.p.A. (A.T.I.V.A.)	-	-	**4.192**	
8	Autocamionale della CISA S.p.A.	-	2967	**2967**	
9	Autovie Venete	-	-	**7.996 (5.468)**	(1)
10	Autostrada Brescia-Verona Vicenza-Padova S.p.A.	-	-	**13.914**	
11	Autostrada del Brennero	7.387	5702	**13.089**	
12	Soc. Torino-Piacenza	3.466	3.143	**6.609**	

N. progr.	Società concessionaria	Centri interni	Centri esterni	Totale	Note
13	Autostrade centro padane	-	-	**2.104 (663)**	(1)
14	Società Autostrade Valdostane	-	-	**1.432**	
15	Società Autostrade Ligure Toscana	-	-	**6.228**	
16	Autostrade dei Fiori	3.542	1.832	**5.378**	
17	Società Autostrade Tirrenica	633	226	**859**	
18	Tangenziale di Napoli	-	-	**2.152**	
19	Consorzio Autostrade Siciliane	-	-	-	
20	Società Italia Traforo Monte Bianco	-	-	**126**	
21	Società Italia Traforo Frejus	-	-	**835 (753)**	(1)
22	Raccordo Autostradale d'Aosta	-	-	**241 (208)**	(1)
23	Gran S. Bernardo	-	-	**22 (14)**	(1)
24	Sara	5457	2091	**7548**	
Totale Generale		**123.030**	**87.105**	**276.634**	(2)

Note:

(1) tra parentesi sono indicati gli interventi qualificati come servizio pubblico essenziale.

(2) La cifra totale di 276.634 tiene conto anche dei 66.499 interventi che le Soc. Concessionarie non hanno distinto tra quelli effettuati dai Centri interi e dai Centri esterni alle autostrade (276.634=123.030+87.105+66.499).

ALLEGATO 2

TEMPI DI INTERVENTO DEI SOCCORSI STRADALI NEL 1997 -

TABELLA N. 2

N. Progr	Società concessionaria	Tempi Leggero diurno	soccorso Leggero notturno	Pesante diurno	Pesante notturno	Socc. Int.	Socc. est.	Tempi medi	Note
1	Soc. Autostrade	15	30	45	60				(1)
2	Autostrade meridionali			75		20	30		
3	Torino-Milano							20	
4	Società delle Autostrade di Venezia e Padova	20-30	45-60						
5	Autostrada Serra Valle Milano-Ponte Chiasso S.p.A.							20-30	
6	Autostrada Torino-Savona S. p.a.							25-30	
7	Autostrada Torino-Ivrea Valle D'Aosta S.p.A. (A.T.I.V.A.)							26	
8	Autocamionale della CISA S.p.A.	50					50		
9	Autovie Venete	15	30	45	60				
10	Autostrada Brescia-Verona Vicenza-Padova S.p.A.							21	
11	Autostrada del Brennero								
12	Soc. Torino-Piacenza	20			30		60		
13	Autostrade centro padane							15-30	
14	Società Autostrade Valdostane								
15	Società Autostrade Ligure Toscana	30		45					
16	Autostrade dei Fiori					20	45		
17	Società Autostrade Tirrenica	10-15		20-25					(2)
18	Tangenziale di Napoli							20	
19	Consorzio Autostrade Siciliane	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Società Italia Traforo Monte Bianco								
21	Società Italia Traforo Frejus					5-10	25-45		(3)
22	Raccordo Autostradale d'Aosta	26		53					
23	Gran S. Bernardo							10	
24	Sara					40	60		

NOTE:

(1) i tempi sono riferiti all'arrivo alla stazione più vicina al luogo dove deve essere rimosso il veicolo. I tempi relativi all'arrivo sul posto sono stati valutati tra i 25-30' per il soccorso leggero.

(2) I tempi si riferiscono all'arrivo alle stazioni di ingresso in autostrada.

(3) I tempi indicati si riferiscono agli interventi lungo il traforo del Frejus. I tempi relativi agli interventi lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia sono 30' nelle ore diurne e 60' nelle ore notturne.

98A4671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1747,55
ECU	1940,65
Marco tedesco	985,37
Franco francese	293,85
Lira sterlina	2857,59
Fiorino olandese	874,26
Franco belga	47,767
Peseta spagnola	11,601
Corona danese	258,72
Lira irlandese	2485,89
Dracma greca	5,786
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1204,13
Yen giapponese	12,679
Franco svizzero	1183,98
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	233,86
Corona svedese	225,20
Marco finlandese	324,25
Dollaro australiano	1072,12

98A4765

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le *inserzioni*, come da *norme* riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i *provvedimenti legislativi:*
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari *contenenti i provvedimenti legislativi e non* legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale *inclusi i supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 8 0 9 8 *

L. 1.500